



FONDAZIONE  
**TELOS**

CENTRO STUDI DELL'ORDINE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI ROMA

## NOVITÀ IRPEF

*(Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Finanziaria 2008)*

a cura di  
**Chiara Piconi**

## FONDAZIONE TELOS

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha introdotto importanti modifiche in merito alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, alcune operanti a partire dall'anno d'imposta 2007, altre a partire dall'anno d'imposta 2008. Si ricorda, preventivamente, che il modello Unico PF 2008, anno d'imposta 2007, dovrà essere presentato entro il 30 giugno 2008, in forma cartacea, ovvero entro il 31 luglio 2008, in forma telematica. Il termine di versamento delle imposte deve essere effettuato entro il 16 giugno 2008 (Circ. Ag. Entrate n. 28/2006). Qualora il versamento sia effettuato nei 30 giorni successivi alla predetta data, gli importi devono essere maggiorati nella misura dello 0,40%.

Per una lettura ragionata delle nuove agevolazioni, si riporta, di seguito, una sintesi delle principali novità da tener presente per gli anni d'imposta 2007 e 2008.

### 1.1 Novità con efficacia dal 1° gennaio 2007

- *Detrazioni per canoni di locazione.* A partire dal 1° gennaio 2007 sono previste *ulteriori* detrazioni per canoni relativi a contratti di locazione stipulati ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 431, riportate nella tabella seguente (*art. 1, co. 9-10*)

BENEFICIARI	CONDIZIONI	LIMITI TEMPORALI BENEFICIO	DECORRENZA	DETRAZIONE
Chiunque	Contratto locazione (ex L. n. 431/98) di unità immobiliare adibita ad abitazione principale	Nessuno	1° gennaio 2007	- € 300,00 (reddito compl. ≤ € 15.493,71)  - € 150,00 (€ 15.493,71 < reddito compl. ≤ € 30.987,41)
Giovani (dai 20 ai 30 anni)	Contratto locazione (ex L. n. 431/98) di unità immobiliare adibita ad abitazione principale (diversa da quella dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti di legge)	3 anni	1° gennaio 2007	- € 991,60 (reddito compl. ≤ € 15.493,71)

Le detrazioni riportate nella tabella non sono cumulabili e il contribuente ha diritto a sua scelta di usufruire della detrazione più favorevole. L'agevolazione deve essere ripartita tra i beneficiari previo ragguaglio al periodo in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale.

Va osservato che le stesse detrazioni sono riconosciute anche qualora il loro ammontare ecceda l'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del DPR n.917/86.

Un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilirà le modalità per il riconoscimento dell'ammontare della detrazione in caso di incapienza rispetto all'imposta lorda.

## FONDAZIONE TELOS

- *Assegno di mantenimento.* A partire dal 1° gennaio 2007 sono modificate le detrazioni di lavoro per i coniugi che percepiscono dall'altro coniuge assegni periodici a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, con esclusione di quelli per il mantenimento dei figli (*art. 1, co. 11-12*).

In particolare, per i soggetti che percepiscono assegni periodici dall'altro coniuge, sono previste le detrazioni per i redditi da pensione in luogo di quelle dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La detrazione non è rapportata ad anno ma spetta in misura intera e non è cumulabile con quelle previste dagli altri commi dell'art. 13, DPR n. 917/86.

- *Esenzione redditi fondiari.* A partire dal 1° gennaio 2007 le persone fisiche che percepiscono solo redditi fondiari di cui all'art. 25, DPR n. 917/86, di importo complessivo non superiore a € 500,00, non sono soggetti ad Irpef (*art. 1, co. 13-14*).

- *Detrazioni per famiglie con almeno quattro figli.* A partire dal 1° gennaio 2007 è riconosciuta un'ulteriore detrazione di € 1.200,00 per il quarto figlio (*art.1, co. 15-16*).

Tale agevolazione, da intendersi quale bonus complessivo per la famiglia numerosa (Circ. Agenzia delle Entrate, n.1 del 9 gennaio 2008), deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente od effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva, di annullamento, di scioglimento o di cessazione del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico la detrazione spetta all'altro coniuge per l'intero.

L'Agenzia ha chiarito altresì che tali criteri di determinazione non possono essere modificati sulla base di accordi tra i genitori come invece accade per le altre detrazioni ordinarie per figli a carico.

Qualora la detrazione sia superiore all'ammontare dell'imposta lorda, al netto delle altre detrazioni (detrazioni di cui al comma 1 dell'art. 12 DPR n. 917/86, detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione e di altri redditi, nonché per canoni di locazione e per gli altri oneri detraibili, di cui, rispettivamente all'artt. 13, 15 e 16 DPR n. 917/86), è riconosciuto un credito d'imposta pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nel suddetto ammontare.

Un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilirà le modalità di erogazione del credito relativo alla detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

- *Detrazioni per carichi di famiglia.* A partire dal 1° gennaio 2007, nel determinare l'importo spettante della detrazione per carichi di famiglia (*art. 12, DPR n. 917/86*), il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (*art. 1, co. 15-16*).

Le modifiche non riguardano le modalità di calcolo per essere considerato quale soggetto fiscalmente a carico. Il limite di reddito di € 2.840,51 deve essere riferito al reddito complessivo del familiare, *al lordo* del reddito relativo all'abitazione principale e relative pertinenze.

Ai fini del computo delle ritenute fiscali operate ai sensi dell'art. 23, DPR n. 600/73, le detrazioni per i familiari a carico sono riconosciute, ai lavoratori dipendenti, solo se il percipiente dichiara annualmente al datore di lavoro di averne diritto, indicando le condizioni di spettanza e il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle stesse detrazioni (*art.1, co. 221*).

## FONDAZIONE TELOS

- *Detrazione per la frequenza di asili nido.* E' stata prorogata anche per il periodo d'imposta 2007, per ciascun figlio, la detrazione del 19% delle spese sostenute dai genitori per la frequenza ad asili nido per un importo delle stesse non superiore ad € 632,00 annui. Quindi, la detrazione massima per ciascun figlio è pari ad € 120,08 (*art. 1, co. 201*).

### 1.2 Novità con efficacia dal 1° gennaio 2008

- *Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio.* Sono prorogate per tre anni (periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010) le agevolazioni fiscali per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (*art. 1, co. 17-19*). L'agevolazione è costituita dalla detrazione Irpef pari al 36% delle spese sostenute nel limite della stessa di € 48.000,00 per unità immobiliare (indipendentemente dal numero dei soggetti che sostengono le spese), da ripartire in dieci annualità (cinque annualità se il beneficiario ha almeno 75 anni o 3 annualità se il beneficiario ha almeno 80 anni) ed è attribuita per:

- gli interventi di recupero effettuati dal contribuente su singole unità immobiliari;
- gli interventi di recupero sulle parti comuni di edifici esistenti;
- l'acquisto di autorimesse dal costruttore;
- gli interventi di recupero effettuati da imprese su interi fabbricati.

E' stata ripristinata, inoltre, l'agevolazione prevista dall'art. 9, co. 2 della L. n. 448/2001, non usufruibile nell'anno 2007, per l'acquisto di immobili abitativi da imprese che hanno restaurato o ristrutturato un intero fabbricato. In tal caso è prevista una detrazione del 25% (fino ad un importo massimo della detrazione di euro 48.000,00) del prezzo pagato per acquistare l'immobile, se i lavori di recupero sono iniziati dal 1° gennaio 2008 ed ultimati entro il 31 dicembre 2010 e se l'atto di acquisto dell'immobile sia stipulato entro il 30 giugno 2011. Si può usufruire della detrazione anche nel caso di pagamento di acconti se è stato sottoscritto un contratto preliminare registrato nelle forme di legge.

Di seguito si riportano le ulteriori condizioni per usufruire delle detrazioni di cui sopra.

DETRAZIONI	CONDIZIONI
36% del costo delle sostenute per i lavori	<ul style="list-style-type: none"><li>- inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate</li><li>- inviare la comunicazione di inizio lavori all'Azienda sanitaria locale competente (se obbligatoria)</li><li>- effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali</li><li>- il costo della manodopera deve essere evidenziato in fattura</li></ul>
25% del costo di acquisto dell'immobile qualora è il costruttore ad eseguire i lavori	<ul style="list-style-type: none"><li>- il costo della manodopera deve essere evidenziato in fattura</li></ul>

Si evidenzia, inoltre, che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici a prevalente destinazione abitativa, fatturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, sono assoggettati ad aliquota Iva del 10%, mentre gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici non abitativi sono assoggettati ad aliquota Iva del 20%. Sugli interventi di restauro e di

## FONDAZIONE TELOS

ristrutturazione edilizia effettuati su qualsiasi tipo di edificio l'aliquota Iva applicabile è invece del 10%. Dal 1° gennaio 2008, inoltre, ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta non è più necessario esporre il costo della manodopera in fattura (Telefisco 2008).

- *Detrazioni per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.* E' stato prorogato dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010 il termine per usufruire delle detrazioni sugli interventi in materia di riqualificazione energetica introdotte dalla Finanziaria 2007 (*art. 1, co. 20-24*). Nella tabella seguente sono riportate i tipi di intervento per cui l'agevolazione è stata prorogata con le novità introdotte dalla Finanziaria. In particolare, la Finanziaria 2008 consente di ripartire, la detrazione, a scelta del contribuente, in quote annuali di pari importo non inferiori a tre anni e non superiori a dieci anni. L'Agenzia delle entrate ha precisato (Telefisco 2008) che per le spese sostenute fino al 31/12/2007 l'agevolazione del 55% va ripartita comunque in tre anni.

Un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007 determinerà le modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla tabella seguente.
--

## FONDAZIONE TELOS

INTERVENTI	MISURA DELLA DETRAZIONE	RATE ANNUALI (a scelta del contribuente)	CONDIZIONI
Spese per la riqualificazione energetica su edifici che conseguono un fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore a un determinato limite da stabilirsi con decreto ministeriale (art.1, co. 344, L. n. 296/2006).	55% delle spese (max detrazione di € 100.000,00)	<i>Da tre a dieci</i>	- perizia, attestato di qualificazione energetica e scheda tecnica informativa degli interventi redatti da un tecnico abilitato - invio attestato di qualificazione energetica all'Enea entro 60 gg dalla fine dei lavori - pagamenti mediante bonifico bancario o postale
Spese per interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre comprensive di infissi (art.1, co.345, L. n. 296/2006).	55% delle spese (max detrazione di € 60.000,00) a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica	<i>Da tre a dieci</i>	- perizia e scheda tecnica informativa degli interventi redatte da un tecnico abilitato -pagamenti mediante bonifico bancario o postale
Spese per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art.1, co. 346, L. n. 296/2006)	55% delle spese (max detrazione di € 60.000,00)	<i>Da tre a dieci</i>	- perizia e scheda tecnica informativa degli interventi redatte da un tecnico abilitato - pagamenti mediante bonifico bancario o postale
Spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e messa a punto del sistema di distribuzione (art.1, co. 347, L. n. 296/2006). Per le sole spese relative alla sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, la proroga vale sino al 31 dicembre 2009.	55% delle spese (max detrazione di € 30.000,00)	<i>Da tre a dieci</i>	- perizia, attestato di qualificazione energetica e scheda tecnica informativa degli interventi redatti da un tecnico abilitato - invio dell'attestato di qualificazione energetica all'Enea entro 60 gg dalla fine dei lavori - pagamenti mediante bonifico bancario o postale
Spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ (art.1, co.353, L. n. 296/2006).	20% delle spese (max detrazione di € 200,00 per ciascun apparecchio)	<i>Da tre a dieci</i>	- perizia, attestato di qualificazione energetica e scheda tecnica informativa degli interventi redatti da un tecnico abilitato - invio dell'attestato di qualificazione energetica all'Enea entro 60 gg dalla fine dei lavori - pagamenti mediante bonifico bancario o postale
Spese per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW (art.1, co.358, L. n. 296/2006).	20% delle spese (max detrazione di € 1.500,00 per motore)	<i>Da tre a dieci</i>	- perizia, attestato di qualificazione energetica e scheda tecnica informativa degli interventi redatti da un tecnico abilitato - invio dell'attestato di qualificazione energetica all'Enea entro 60 gg dalla fine dei lavori - pagamenti mediante bonifico bancario o postale
Spese per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW (art.1, co. 359, L. n. 296/2006)	20% delle spese (max detrazione di € 1.500,00 per motore)	<i>Da tre a dieci</i>	- perizia, attestato di qualificazione energetica e scheda tecnica informativa degli interventi redatti da un tecnico abilitato - invio dell'attestato di qualificazione energetica all'Enea entro 60 gg dalla fine dei lavori - pagamenti mediante bonifico bancario o postale

## FONDAZIONE TELOS

- *Soggetti residenti.* Dal 1° gennaio 2008 si considerano soggetti residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli inseriti nella "white list" degli Stati individuati dal Ministero dell'Economia di concerto con il Ministro degli Esteri (*art.1, co. 83, lett.a*). Nell'individuare la residenza si deve fare riferimento alla nuova "white list", la precedente "black list" è abolita.

Un decreto ministeriale individuerà i paesi facenti parte della "white list".

- *Utili da partecipazioni.* A partire dal 1° gennaio 2008 gli utili da partecipazioni che provengono da società residenti in Stati esteri o in territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni, concorrono integralmente a formare il reddito della persona fisica, salvo che non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell'art. 167 e dell'art. 168, DPR n. 917/86 ovvero se ivi residenti, sia dimostrato mediante apposita istanza di interpello, il rispetto delle condizioni indicate alla lett. c), co. 1, dell'art.87 DPR n. 917/86 (*art.1, co. 83, lett.c*).

- *Redditi agrari.* A partire dal 1° gennaio 2008 sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi, qualora la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste (*art.1, co.176*).

- *Contributi versati a casse sanitarie.* Il limite previsto per la deducibilità dei contributi versati ai fondi integrativi del SSN che erogano prestazioni a persone fisiche è stato elevato da € 2.065,83 ad € 3.615,20 (*art. 1, co. 197, lett.a*).

Un decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della Finanziaria 2008, stabilirà gli ambiti di intervento dei fondi stessi.

- *Contributi previdenziali ed assistenziali.* A partire dal 1° gennaio 2008 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a norme di legge, nonché i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse con fine assistenziale per un importo fino a € 3.615,20 (*art. 1, co. 197, lett.b*).

## FONDAZIONE TELOS

- *Assegni per famiglie con disabili.* Con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2008, un decreto interministeriale determinerà i livelli di reddito e la misura degli assegni dei nuclei familiari con almeno un componente inabile al lavoro e dei nuclei familiari “orfani” (art. 1, co. 200).

- *Detrazione per interessi passivi su mutui.* Il limite massimo di detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, aumenta da € 3.615,20 ad € 4.000,00 (art. 1, co. 202).

- *Franchigia per redditi da lavoro dipendente prestati all'estero in zone di frontiera.* Per i periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti in Italia, concorrono a formare il reddito complessivo per un importo eccedente euro 8.000,00 (art. 1, co. 204).

- *Detrazione per la formazione dei docenti delle scuole.* Per l'anno 2008 i docenti di ogni ordine e grado (anche non di ruolo con incarico annuale) possono beneficiare, fino a capienza dell'imposta lorda, di una detrazione pari al 19% delle spese per l'autoaggiornamento e per la formazione, effettivamente sostenute e rimaste a carico, degli stessi docenti per un importo massimo della detrazione pari ad € 95,00 annui (art. 1, co. 207).

- *Detrazione per i canoni di locazione degli studenti fuori sede.* A partire dal 1° gennaio 2008 gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza, e comunque in una provincia diversa, possono usufruire di una detrazione d'imposta del 19%, per un importo non superiore ad € 2.633,00, relativa a canoni di contratti di ospitalità, nonché di assegnazione in godimento o in locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, Enti senza fine di lucro e cooperative. L'unità immobiliare deve essere situata nello stesso Comune in cui ha sede l'Università o in Comuni limitrofi. La detrazione massima usufruibile è pari ad € 500,00 (art. 1, co. 208).

- *Detrazione per gli abbonamenti ai servizi pubblici.* Per le spese sostenute nell'anno 2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale è prevista una detrazione, fino a concorrenza dell'imposta lorda, del 19% delle spese per un importo delle stesse non superiore ad € 250,00. La detrazione massima usufruibile è quindi pari ad € 47,50. La detrazione spetta anche se le spese in oggetto sono state sostenute per familiari fiscalmente a carico (art. 1, co. 309).

- *Detrazione per acquisto di un computer.* E' stata prorogata fino alla fine dell'anno 2008 la concessione di contributi a collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni di ricerca (di cui al co. 6 dell'art. 51 della L. n. 449/97), per le spese documentate relative all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica (art.2, co.513).